

(N. 764)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 ottobre 1954 (V. Stampato N. 1035)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(ROMITA)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MEDICI)

e col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 OTTOBRE 1954

Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952
in provincia di Catania.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei comuni che saranno determi-

nati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dell'agricoltura e foreste.

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 3.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Per le opere indicate nell'articolo 1, lettera d), la comunicazione può essere data all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che, in tal caso, procederà all'accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 6.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 1º ottobre 1951, n. 1133.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

Art. 8.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.*